



DELIBERA N. 36/24/CONS

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN MERITO AGLI ACCORDI STIPULATI DALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. CON LA SOCIETÀ DAZN LTD.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 febbraio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, “*Tusma*”);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” (di seguito, “*ROC*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 224/23/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, come modificata dalla delibera n. 710/13/CONS e, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante l’“*Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo*”;

VISTA la delibera n. 223/23/CONS, del 29 settembre 2023, recante “*Chiusura del procedimento per l’accertamento del valore del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2021*” e il relativo allegato A;

VISTA la delibera n. 72/22/CONS, del 17 marzo 2022, recante “*Avvio del procedimento per l’adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell’esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo di cui all’articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*”;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*” (di seguito, “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la comunicazione del 2 gennaio 2024 (prot. AGCOM n. 0000502 di pari data), della società Telecom Italia S.p.A. (d’ora in avanti, “*TIM*”), ai sensi dell’art. 51, comma 3, del *Tusma* e dell’art. 4, comma 1, del *Regolamento* adottato con delibera n.

265/22/CONS, del 19 luglio 2022, sugli accordi integrati e perfezionati in data 23 dicembre 2023, denominati “*Accordo di Distribuzione 3 Partite*” e “*Accordo di Distribuzione 10 Partite*”, tra *TIM* e la società *DAZN Ltd.* (d’ora in avanti, “*DAZN*”);

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), e, in particolare, *TIM* è a capo dell’omonimo gruppo, attivo nelle comunicazioni elettroniche, principalmente nella costruzione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell’offerta dei relativi servizi in Italia e all’estero. Nell’ambito del SIC, il gruppo opera nell’offerta di servizi audiovisivi a pagamento diffusi su *Internet* con il marchio *TIM Vision*, che aggrega e diffonde contenuti sia propri che di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con produttori e titolari di diritti *premium*, anche sportivi; *DAZN* è una società la cui attività è focalizzata nella trasmissione in *streaming* di eventi sportivi. A tale fine, essa gestisce una piattaforma che permette di accedere a contenuti *live streaming* e *on demand* attraverso dispositivi connessi ad *Internet*, quali, ad esempio, *smartphone*, *tablet* e *smart TV*.

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l’altra rientri tra i soggetti obbligati all’iscrizione al ROC (ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),

i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all’art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,

o

ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versi in una delle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), comma 3, dell’art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo

procede allo svolgimento dell’istruttoria preliminare di cui all’art. 4 del *Regolamento*;



2. l'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del *Regolamento*, o il suo tardivo adempimento, è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del *Tusma*;

3. la società notificante, *TIM*, dalla documentazione in atti, risulta essere:

- Telecom Italia S.p.A., società per azioni di diritto italiano quotata alla Borsa italiana, avente sede legale in via G. Negri n. 1, 20123, Milano e sede secondaria in Corso d'Italia n. 41, 00198, Roma (C.F. 00488410010);

- il cui azionariato ordinario risulta, al 30 settembre 2023, così composto: Vivendi S.E. 23,75%, Cassa Depositi e Prestiti 9,81%, investitori istituzionali esteri 44,20%, investitori istituzionali italiani 3,75%, altri azionisti 17,80%, Gruppo Telecom Italia 0,69%;

- il cui ambito di attività risulta quello delle comunicazioni elettroniche, operando principalmente nella costruzione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia (attraverso i marchi *TIM* e *TIM Business*) e all'estero (prevalentemente in Brasile). In particolare, a livello nazionale, il gruppo Telecom Italia è titolare della rete telefonica fissa sulla quale fornisce, direttamente o attraverso le proprie controllate, servizi di accesso all'ingrosso e interconnessione ad altri operatori, servizi a banda larga e ultralarga e servizi di telecomunicazioni al dettaglio (fonia e dati) ad utenti *business* e ai consumatori finali. La società è altresì presente nell'offerta di servizi di telecomunicazioni mobili *wholesale* e *retail* (fonia e dati) agli utenti *business* e ai consumatori finali. Nel SIC, il gruppo Telecom Italia opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento su *Internet*, attraverso la piattaforma proprietaria *TIM Vision*, la quale utilizza un'architettura di servizio che consente la trasmissione di contenuti in modalità *streaming* sia di tipo *live* che *on demand*. Il servizio *TIM Vision* è composto da un insieme di servizi di media (di proprietà del gruppo o di editori terzi) integrati ed offerti al pubblico in modalità *stand alone* o in *bundle*, fruibili sia con *decoder* dedicato Tim Box (a noleggio), sia con accesso diretto dal portale www.timvision.it via *browser* su *smartphone*, PC e *tablet* compatibili, sia via *app TIM Vision* disponibile nei principali *marketplace*. *TIM Vision* diffonde contenuti sia propri che di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con fornitori di servizi di media e titolari di diritti *premium*, anche sportivi (The Walt Disney Company Italia S.r.l., Netflix International B.V., Amazon Europe Core S.a.r.l., R.T.I. S.p.A. e *DAZN*). Inoltre, *TIM Vision* offre al cliente finale contenuti c.d. *replay*, contenuti editi da editori terzi offerti da *TIM* ai propri clienti sulla base di



accordi di redistribuzione. Attraverso la piattaforma *TIM Vision*, *TIM* offre inoltre altri contenuti digitali per l'intrattenimento, quali musica e giochi;

- iscritta al ROC, con il n. 14062, dal 9 giugno 2006, in qualità di impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica e di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari su altre reti;

4. la società contraente, *DAZN*, dalla documentazione in atti, risulta essere:

b) *DAZN Ltd.* (già *Perform Investment Ltd.*) – *branch* italiana della società per azioni di diritto inglese con sede secondaria in Italia, avente sede legale in Hammersmith Grove, 12, W67AP, Londra, Regno Unito, e sede secondaria in P.zza San Babila 3, 20122, Milano (C.F. 11510910968 e REA MI-2608245);

- il cui capitale sociale è detenuto direttamente dalla società *DAZN Media Channels Ltd.* (già *Perform Media Channels Ltd.*), *private limited company* di diritto inglese, per una quota pari al 65%, e dalla società *DAZN Holdco 1 Ltd.*, *private limited company* di diritto inglese, per la restante quota del 35%;

- parte del *ii*) Gruppo *DAZN Group Ltd.* (già *Perform Group Ltd.*), per il tramite della società *iii*) *DAZN Sports Media Ltd.* (già *Perform Sports Media Ltd.*), a sua volta per il tramite della società *iv*) *DAZN Media Services Ltd.* (già *Perform Media Services Ltd.*); in ultima istanza, parte del Gruppo *i*) *Access Industries, Inc.*;

- iscritta al ROC, con il n. 36998, dal 29 luglio 2021, in qualità di fornitore di servizi di media lineari su piattaforma digitale terrestre e fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato;

- titolare dei seguenti titoli abilitativi:

i) autorizzazione generale per la fornitura di servizi media ad accesso condizionato *ex art. 15* del Regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS (comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico - *Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali* – d'ora in avanti "*MISE – D.G.S.C.E.R.P.*", prot. n. 106536 del 7 giugno 2021);

ii) autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, ad accesso condizionato, per il marchio/palinsesto "*DAZN 1 (Italia)*", genere di programmazione *sport*, *ex art. 5*,



comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 353/11/CONS (licenza di trasmissione rilasciata in data 1° agosto 2019 *ex art. 20a* e art. 36 del *Rundfunkstaatsvertrag* - RStV dall'autorità tedesca *MABB - Medienanstalt Berlin Brandenburg* alla società *DAZN DACH GmbH* - già *Perform Investment Germany GmbH*, volturata successivamente alla *Società* notificante), giusta determina del *MISE – D.G.S.C.E.R.P.* prot. n. 116385 del 3 agosto 2021;

iii) attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre per la diffusione in ambito nazionale, *ex art. 7* del *Regolamento* allegato alla delibera n. 116/21/CONS, per l'offerta/pacchetto a pagamento denominata "*DAZN*", comprendente le numerazioni n. 409, 414, 415 e 440, giusta determina del *MISE – D.G.S.C.E.R.P.* prot. n. 106198 del 3 giugno 2021; attribuzione del marchio "*ZONA DAZN*" (già "*DAZN Channel*", già "*DAZN I*") e del relativo LCN 414, giusta determina del *MISE – D.G.S.C.E.R.P.* prot. n. 106385 del 3 agosto 2021 e prese d'atto del 7 settembre 2021 relativamente al cambio marchio e dell'8 agosto 2022 relativamente al cambio marchio e cambio LCN; trasmissione episodica a pagamento di programmi ricompresi nella propria offerta a pagamento per un numero inferiore a ventiquattro ore settimanali, identificati con logo "*ZONA DAZN 2*", LCN 415, giusta presa d'atto del *MISE – D.G.S.C.E.R.P.* prot. n. 1066538 del 9 agosto 2022;

iv) autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari su altre reti di comunicazione elettronica, per il marchio/palinsesto "*DAZN (Italia)*", rilasciata in data 12 marzo 2019 *ex art. 20a* e art. 36 del *Rundfunkstaatsvertrag* - RStV dall'autorità tedesca *MABB - Medienanstalt Berlin Brandenburg* alla società *DAZN DACH GmbH* - già *Perform Investment Germany GmbH*, successivamente volturata alla *Società* notificante;

- il cui ambito di attività è focalizzato sulla trasmissione in *streaming* di eventi sportivi. A tal fine, essa gestisce una piattaforma c.d. OTT ("*over the top*") che permette di accedere a contenuti *live streaming* e *on demand* attraverso dispositivi connessi ad *Internet*. *DAZN* svolge la sua attività dal 2015 e, attualmente, è presente in Austria, Germania, Svizzera, Giappone, Canada, Stati Uniti, Spagna, Brasile e Italia; l'entrata nel mercato italiano è avvenuta nel 2018, a seguito dell'aggiudicazione dei diritti esclusivi di trasmissione di 113 partite del Campionato di calcio Serie A tramite *smart TV* e dispositivi connessi ad *Internet* con riferimento alle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, avvenuta in data 13 giugno. *DAZN* ha, altresì, acquisito i diritti di trasmissione del campionato di calcio di Serie B, nonché i diritti per la trasmissione dei canali tematici *Inter Tv* e *Milan Tv*. All'esito della procedura



competitiva indetta dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A (di seguito “LNPA”) nel 2021, DAZN si è aggiudicata i diritti di trasmissione in esclusiva di 7 partite su 10 per ogni turno di Campionato e i restanti 3 incontri in co-esclusiva per il triennio 2021/2024; a partire dall’ingresso sul mercato italiano, con riferimento al triennio sportivo 2018/2021, DAZN ha sottoscritto accordi con diversi distributori per la distribuzione su base non esclusiva di un *bundle* di servizi attivabile tramite *voucher* e per la distribuzione di carte prepagate; inoltre, la Società ha acquisito la licenza dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Calcio di Serie A per le stagioni 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, valevole per il territorio italiano agli utenti domestici, la quale ha ad oggetto la diffusione e trasmissione, a pagamento, di *i*) sette partite per ciascuna giornata di campionato, su base esclusiva e *ii*) tre partite per ciascuna giornata di campionato, in co-esclusiva con altro assegnatario (*i.e.* Sky Italia S.r.l.);

- opera nel mercato italiano, come parte del medesimo Gruppo, la società Dazn Media Services S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano avente sede legale in P.zza San Babila 3, 20122, Milano (C.F. 07066340964 e REA MI-1933121), direttamente controllata DAZN Media Services Ltd. (già Perform Media Services Ltd.), iscritta al ROC, con il n. 32235, dal 12 novembre 2018, in qualità di concessionaria pubblicitaria sul *web* e di esercente l’editoria elettronica;

5. come risulta dagli atti notificati, in data 19 maggio 2023, la LNPA ha pubblicato un *invito* agli operatori della comunicazione a presentare offerte per la concessione in licenza dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di calcio italiano di Serie A concernenti le stagioni sportive 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28 e 2028/29 del Campionato di Serie A; DAZN ha presentato a LNPA un’offerta per l’aggiudicazione dei diritti audiovisivi relativi a tutte le stagioni sportive 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28 e 2028/29 del Campionato di Serie A, aventi ad oggetto la trasmissione e diffusione ad esclusivo beneficio dei soli Utenti Domestici: *i*) 7 partite per ciascuna settimana di gara delle Stagioni di Serie A, su base esclusiva; *ii*) 3 partite per ciascuna settimana di gara della stessa Stagione di Serie A, in regime di co-esclusiva; attraverso tutte le piattaforme applicabili (“*Diritti Serie A*”); in data 23 ottobre 2023, LNPA ha aggiudicato a DAZN (“*aggiudicazione*”) il pacchetto dei *Diritti Serie A* e a Sky Italia S.r.l. un pacchetto di diritti audiovisivi relativi a 3 partite per ciascuna settimana di gara della stessa Stagione di Serie A, in regime di co-esclusiva con DAZN; con effetto a far data dallo stesso 23 ottobre 2023, DAZN è divenuta licenziataria dei *Diritti Serie A* in forza di un contratto con LNPA regolato dai termini e dalle condizioni dell’*invito*;

6. gli accordi si sostanziano rispettivamente in: *i*) un contratto denominato - omissis - e *ii*) un contratto denominato - omissis - , entrambi siglati in data - omissis - , aventi efficacia a partire dal - omissis - 2024 e fino al - omissis - 2029, ed aventi ad oggetto la distribuzione del servizio offerto da *DAZN* (*Servizio DAZN*) anche attraverso la propria rete di vendita agli utenti sul territorio della Repubblica italiana, sul territorio della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, attraverso le piattaforme IPTV e *Internet*, - omissis - . In particolare, gli accordi prevedono la non esclusività degli stessi:

- i.* il *Servizio DAZN* avrà ad oggetto la trasmissione esclusivamente attraverso piattaforme IPTV e *Internet*, in diretta e *on demand*, di *i*) - omissis - partite di ciascuna settimana di gara, - omissis - ; *ii*) - omissis - di ciascuna settimana di gara, - omissis - ;
- ii.* i diritti editoriali stabiliscono che *DAZN*, in qualità di licenziatario, ha il diritto esclusivo di trasmettere integralmente in chiaro la sezione in *radiovisione* del *Canale Radio Lega Serie A*, di esclusiva proprietà di *Lega Service S.p.A.*, fermo restando la distribuzione su *Radio Dab*, sul sito *web*, sulla App della *Lega Serie A*, sito *web* e App di *Radio Dimensione Suono S.p.A.*, mentre la raccolta pubblicitaria rimane in via esclusiva a carico di *Radio Dimensione Suono S.p.A.* e la responsabilità editoriale a carico di *Lega Service S.p.A.*; *DAZN* avrà altresì il diritto di trasmettere il campionato *eSerie A* in esclusiva in chiaro, fermo restando i diritti di trasmissione sui *social media* ufficiali di *Lega Serie A* e della *Lega Service S.p.A.* e il diritto delle società sportive di trasmettere le sintesi delle sole partite di cui sono parte sui loro *social media* ufficiali; inoltre, *DAZN* ha anche il diritto di trasmettere in differita contenuti generati dal sistema VAR e VARDICT;
- iii.* *DAZN* avrà il diritto di vendere i servizi stabiliti negli accordi direttamente a - omissis - , distribuirli attraverso - omissis - , venderli e/o distribuirli - omissis - , sottoscrivere - omissis - ; *TIM* ha la facoltà di nominare - omissis - e, - omissis -

; *DAZN* metterà il Servizio *DAZN* a disposizione della propria clientela per la sottoscrizione di abbonamenti di durata mensile ed annuale; inoltre è anche libera di

- *omissis* -
; *DAZN* è libera di commercializzare il Servizio *DAZN*

- *omissis* -
;

- iv. *TIM* è libera di determinare modalità e termini di pagamento del prezzo di vendita (*Retail Price*) degli abbonamenti, rispettando i termini e le condizioni dell'accordo tra *DAZN* e *LNPA*; di stabilire e lanciare offerte di vendita del Servizio *DAZN*, anche in combinazione con altri prodotti o servizi, per periodi di fruizione di durata diversi da quelli proposti da *DAZN* alla clientela;

7. si rileva che, per quanto concerne l'anno 2020, *DAZN* ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC – il cui valore è stato quantificato dalla delibera n. 359/22/CONS, del 12 ottobre 2022, in € 16,528 miliardi – inferiori - *omissis* - dello stesso; per quanto concerne l'anno 2021, *DAZN* ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC – il cui valore è stato quantificato dalla delibera n. 223/23/CONS, del 29 settembre 2023, in € 18,9 miliardi – inferiori all'1% dello stesso; *TIM*, per quanto concerne l'anno 2020, ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC inferiori - *omissis* - dello stesso e, per quanto concerne l'anno 2021, inferiori all'1%;

8. pertanto, tenuto conto delle caratteristiche degli accordi notificati dalla *Società*, si ritiene che gli stessi non risultino, alla luce degli elementi a disposizione, rilevanti nel determinare l'instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo; ciò premesso, l'Autorità eserciterà un'attenta azione di monitoraggio, al fine di evitare che possano determinarsi eventuali alterazioni delle condizioni concorrenziali del mercato e del livello di pluralismo;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 5 del *Regolamento* adottato con delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 febbraio 2024

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba